ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE IN ALBANIA ED ISTITUZIONE DI TRE NUOVI TRIBUNALI MILITARI TERRITORIALI

Art. 5

Costituzione del Tribunale

Il Tribunale militare territoriale di Albania e' costituito:

a) da un presidente avente grado di generale di brigata;

b) da due giudici relatori;

c) da quindici giudici, ufficiali delle Forze armate dello Stato, di cui almeno quattro ufficiali superiori gli altri capitani.

Mancando, o essendo assente o incompatibile o per altro motivo impedito il presidente, l'ufficiale piu' elevato in grado o piu' anziano ne fa le veci.

Il presidente e i giudici, indicati nella lettera c) del primo comma del presente articolo, sono scelti tra gli ufficiali delle Forze armate in servizio nel territorio e sulle navi stazionarie dell'Albania, e sono nominati ogni anno, con decreto Reale. L'anno decorre dal giorno 28 ottobre.

Gli ufficiali giudici del Regio esercito debbono appartenere alle armi combattenti.

Versione in vigore dal 20 luglio 1940, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ordinamento giudiziario militare in Albania ed istituzione di tre nuovi Tribunali militari territoriali
Estremi	Legge 14 giugno 1940, n. 863
Titolo	Secondo — Disposizioni concernenti il Tribunale di Albania
Capo	II — Costituzione e composizione del Tribunale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-giudiziario-militare-in-albania-ed-istituzione-di-tre/art-5-costituzione-del-tribunale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it